



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Qualifica della società Certifer Italia SrlU, con sede in via Chiassatello n. 57, 56121 Pisa (PI), quale Organismo deputato alla verifica e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Vista la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono ispezioni.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Visto il Decreto Direttoriale n. 54 del 27 agosto 2021 di qualifica della Società CERTIFER ITALIA srl con sede legale in via Chiassatello n. 57 – 56121 - PISA (PI), quale organismo designato ai sensi dell'art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi strutturali: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia; funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione, trasporto combinato

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 18 settembre 2023, al n. 2901 e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio con il n. 2229 il 5 settembre 2023, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Carla Alessi l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento in parola da parte della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n° 186, pubblicato in GU n.291 del 14-12-2023 registrato alla Corte dei Conti il 30 novembre 2023, registro n° 1, foglio 644, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Decreto Direttoriale n. 88 del 13 settembre 2024 di qualifica della società CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede legale a in PISA (PI), 56122, via Chiassatello n. 57 quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e Gestione del traffico, Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Visto il Decreto Direttoriale n. 90 del 19 settembre 2024 di qualifica della CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede legale a in PISA (PI), 56122, via Chiassatello n. 57, quale organismo notificato ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all'allegato II del decreto medesimo.

Visto il Certificato di Accreditamento n. 879 emesso dal Dipartimento Certificazione e Ispezione di ACCREDIA, in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, alla data di ultima revisione del 19 gennaio 2025;

Visto il Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026 in materia di monitoraggio degli interventi correlati al miglioramento dell'accessibilità per le PRM delle stazioni ferroviarie e qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni;

Vista la nota (registrata in ingresso con prot. n. 1560 dell'11/03/2026) con cui la Società Certifer Italia SrlU, con sede in Via Chiassatello n. 57, 56121 Pisa (PI), ha formulato istanza di qualifica quale Organismo Notificato deputato alla verifica ad alla validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 12 del 02/03/2026.

Decreta

Art. 1

1. La Società Certifer Italia SrlU, con sede in Via Chiassatello n. 57, 56121 Pisa (PI), è qualificata quale Organismo deputato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, relativamente all'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.
2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella

documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie (di seguito MIT).

3. Gli atti relativi all'attività di attestazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del MIT.
4. L'Organismo è tenuto a comunicare tempestivamente al MIT, relativamente alle attività svolte nell'ambito della qualifica, eventuali richieste di informazioni o rilievi e, su richiesta del MIT, ogni informazione e/o documento, ivi inclusi i rapporti finali di verifica, le relazioni riepilogative e ogni altra informazione utile ai fini delle attività di vigilanza e monitoraggio previste dal Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, è demandata al MIT, nel periodo transitorio, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, con spese a carico dell'organismo.
2. Ove, nel corso dell'attività sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
4. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
5. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la qualifica ai sensi del DD n. 12 del 02 marzo 2026.
6. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'Organismo deve sospendere l'attività oggetto della presente qualifica e darne immediata comunicazione a MIT.
7. Eventuali provvedimenti di sospensione o revoca da parte del MIT, ai sensi del punto 13 dell'*Allegato D* al DD n. 12 del 2 marzo 2026, sono comunicati a RFI.

Art. 4

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha validità al più fino al 2 marzo 2027, data di scadenza del periodo transitorio richiamato all'articolo 5 comma 3 del DD n. 12

del 2 marzo 2026, ovvero fino alla data di pubblicazione della qualifica di cui all'articolo 4 del suddetto Decreto Direttoriale.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MIT (www.mit.gov.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
3. Dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, viene data informazione a RFI, all'ANSFISA e ad ACCREDIA.

Dal presente decreto non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Carla Alessi)



Carla Alessi
17.03.2026
09:26:37
GMT+01:00



Benedetto
Legittimo
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
17.03.2026
08:56:49
GMT+02:00